



Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche

Parere n.4

Prot. n. 734/2026

Nell'adunanza del 29 settembre 2026:

VISTO l'art. 13-*bis* del D.lgs. 36/2021, che istituisce la Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche (di seguito denominata "Commissione") attribuendole le funzioni in esso indicate, e in particolare il comma 4, lett. g);

VISTO il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, pubblicato sul sito istituzionale;

VISTA l'istanza, formulata dalla Società U.S. Lecce S.p.A. in data 15 settembre 2026, corredata dalla relativa documentazione, ed avente ad oggetto il Contratto di lavoro sportivo subordinato stipulato con il Sig. Lameck Banda;

VISTA la proposta di riscontro all'istanza trasmessa dal Segretario generale all'esito dell'attività istruttoria svolta dall'Unità di Controllo e Vigilanza della Commissione,

il Collegio

HA DELIBERATO IL SEGUENTE PARERE

1.Come noto, con l'art. 13 bis, comma 4, lett. g), è stata introdotta, a favore dei club, la possibilità di interpellare - anticipatamente e in via diretta – gli Uffici di questa Commissione, prima di realizzare operazioni su cui si nutrano dubbi, per le forme e/o i modi con cui le si vorrebbe attuare. Può, cioè, essere chiesto alla Commissione, a questo scopo, un parere in via preventiva, nell'interesse del regolare svolgimento di ciascuna competizione.

2.In via preliminare, si rappresenta che la Commissione non è competente a pronunciarsi sul merito della controversia insorta tra la Società e il calciatore, né a formulare valutazioni in ordine alla fondatezza delle rispettive pretese o alla corretta applicazione delle disposizioni contrattuali e collettive richiamate nell'istanza, trattandosi di questioni devolute alle competenti sedi contenziose.

In riscontro alla richiesta avanzata, in un'ottica di collaborazione, e impregiudicata ogni possibile valutazione nel merito della controversia, possono, allo stato degli atti, essere comunque svolte alcune considerazioni per contribuire al corretto inquadramento e alla conseguente applicazione degli istituti coinvolti.

Con riferimento agli adempimenti previsti dall'art. 85 NOIF, si rileva che la normativa federale stabilisce che *"la pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando l'organo competente non emetta la pronuncia che, ove previsto, potrà essere anche di natura cautelare"*. Pertanto, allo stato degli atti, la documentazione attestante la pendenza del contenzioso non sembra

Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche – Largo Leopardi, n. 5 - 00185 Roma



Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche

sufficiente, di per sé, a escludere le relative obbligazioni dall'ammontare complessivo dei debiti da considerare ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 85 NOIF.

D'altra parte, con specifico riferimento all'art. 5.2.13 dell'Accordo Collettivo tra FIGC, Lega Calcio Serie A e Associazione Italiana Calciatori, tale disposizione prevede, al ricorrere di specifiche condizioni, la sospensione dell'obbligo di corresponsione della retribuzione. La medesima disposizione aggiunge che la stessa opera "*a partire dalla data di decorrenza*" delle circostanze ivi previste (ivi incluse l'irreperibilità "per tre convocazioni ad allenamenti o gare a distanza di almeno 48 ore una dall'altra nell'arco di almeno sette 7 giorni", o per situazioni equivalenti quale la convocazione per il ritiro precampionato), facendo intendere che gli effetti sospensivi, quando ne risultino comprovati i relativi presupposti applicativi, si producono dalla data di avveramento della condizione prevista dalla norma collettiva.

Con riferimento agli emolumenti variabili previsti dal premio collettivo sottoscritto in data 15 maggio 2026 (c.d. "premio salvezza"), la circostanza che il relativo esborso finanziario debba essere effettuato in via esecutiva un momento successivo e, segnatamente, con riferimento al primo rateo, unitamente alla mensilità di luglio 2026, secondo quanto previsto dal suddetto accordo, sembra non escludere la possibilità che il diritto all'emolumento variabile maturi e si acquisisca in via definitiva per intero condizionatamente al raggiungimento dell'obiettivo sportivo nel corso della stagione 2025/2026, che nel mese di luglio deve considerarsi per quanto qui interessa già terminata.

Con riguardo al Fondo di Fine Carriera, si ricorda che l'assolvimento del relativo adempimento forma oggetto delle attestazioni e delle certificazioni rilasciate dalla Lega Calcio Serie A secondo le procedure previste dalla normativa federale.

Quanto, infine, alla possibilità di procedere al deposito vincolato delle somme presso un notaio o un istituto bancario, si osserva che, per quanto consta, tale modalità non risulta espressamente disciplinata né prevista dalla normativa federale applicabile agli adempimenti di cui all'art. 85 NOIF. Pertanto, la relativa iniziativa potrebbe risultare non idonea a sostituire le forme di assolvimento degli adempimenti espressamente contemplate dalla disciplina federale vigente.

IL PRESIDENTE

Prof. Avv. Massimiliano Atelli